

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, della legge regionale 7 del 7/2/2006 e degli artt. 36 e segg. del Codice civile, un' associazione che assume la denominazione Digital Building Blocks APS.

L' Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo.

L' associazione ha la sede legale nel Comune di Rivoli, in viale Nuvoli 58.

L' eventuale variazione di sede all' interno del Comune non comporta variazione Statutaria.

La sua durata è illimitata.

L' associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezione autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 2
(Carattere)

L' associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

A tal fine l' associazione svolge le attività indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3
(Scopi e Attività)

Scopo dell' associazione è di cooperare al rilancio socio economico del Paese mediante strumenti innovativi di formazione e di educazione alla cultura digitale nonché di sviluppo del proprio potenziale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l' associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, tra le quali a titolo esemplificativo:

- a) attività didattiche, ludiche e formative di orientamento (workshop, laboratori, summer schools, ...) e inializzazione alle competenze in ambito digitale favorendo un approccio multidisciplinare volto alla trasmissione di competenze di carattere pratico e organizzativo.
- b) attività per la creazione di spazi d'incontro e cooperazione tra manager, associazioni e imprese, anche mediante piattaforme tecnologiche finalizzate a stimolare la creatività , lo spirito collaborativo e la diffusione di conoscenze.
- c) attività di ricerca, di sviluppo, di progettazione di programmi educativi o formativi
- d) attività di adesione ad altri organismi con finalità e metodi simili, di collaborazione con enti pubblici e privati al fine di conseguire le attività statutarie, nonché svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei propri scopi.

Inoltre l' Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell' art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Inoltre l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

ART. 4 (Requisiti dei Soci)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, le persone giuridiche, Enti e le Associazioni non aventi scopo di lucro o economico che ne condividono le finalità e i principi statutari e che s'impegnino a realizzarli. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 5 (Ammissione e diritti)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

In caso di persone giuridiche, Enti o Associazioni la richiesta deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che la rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e sono registrate nel libro soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del rendiconto economico-finanziario e alla modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6 (Categorie dei soci)

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- fondatori (coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione)
- ordinari (coloro che si sono associati in tempi successivi)
- sostenitori (coloro che versano all'Associazione risorse aggiuntive rispetto alla quota annuale)

- benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7

(Doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica, Ente o Associazione.

Il recesso è senza oneri per il socio.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottempererà alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolgerà o tenterà di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrecherà o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
- d) non ottempererà al versamento della quota associativa annuale.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 9
(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

ART. 10
(Assemblea)

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 11
(Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria

e) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ART. 12
(Convocazione delle Assemblee)

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale ovvero sull'eventuale sito e mediante lettera semplice, telefax o messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e le modalità di convocazione (nella sede o altrove, di persona e/o in remoto con mezzi telematici), la data e l'orario

della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno dopo la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ART. 13

(Costituzione e deliberazioni delle Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

ART. 14

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente ed eventualmente nomina il Tesoriere e il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o mezzo fax o posta elettronica da spedirsi non meno di tre giorni prima della adunanza. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico – finanziario annuale;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In caso i nuovi consiglieri cadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni

ART. 15 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 (Risorse economiche-Fondo Comune)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea ordinaria dei soci.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.